



Comune di Bienno

Verbale n.17 del 13.12.2023

CERTIFICAZIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE – ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di novembre il Revisore Unico dei Conti Dott. Serafino Bertazzoli, nominato con atto consiliare n.3 del 31-01-2023, ha ricevuto, in data 24.11.2023 ho verificato la documentazione per la certificazione sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate del comune di Bienno, a tale proposito ha ritenuto di effettuare la verifica in loco.

Premesso che:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che: *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..."*;

- l'art.23, comma 3 del D.Lgs. n. 75/2017 indica che: *"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, ..., possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con al normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile"*;

l'art.40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art.7, comma 5, e dei vincoli di bilancio dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"*;

-l'art.40-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. n.165/2001 dispone che: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivano costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*;

-l'art.8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali, in merito alla destinazione delle risorse decentrate in sede di contrattazione decentrata integrativa, indica che: *"I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art.7 lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale"*;

- l'art.8, comma 7, del CCNL 16/11/2022 Funzioni Locali reca la seguente disciplina: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;

-l'art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 e art.79 del CCNL 2019/2021, dispongono che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo Risorse Decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le*

risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- l'art.33, comma 2 ultimo capoverso, del D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2018, n.58) reca la seguente disciplina: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

-il D.M. 17/03/2020 (di attuazione dell'art.33, comma 2, del citato D.L. 34/2019), in particolare nella indicazioni contenute in premessa, a riguardo della disciplina del fondo incentivante prevede che: *“... il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero relativo al 31 dicembre 2018”;*

Esaminati i seguenti documenti:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 30.11.2023 avente oggetto: “Linee di indirizzo per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate - anno 2023” – parte variabile e parte stabile
- Relazione tecnico finanziaria sulla costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente relativa al periodo 2023;

Preso atto che il Fondo Risorse Decentrate 2023:

- È stato costituito come previsto dall'art. 79 del CCNL 2019-2021;
- È stato quantificato, come risulta dai documenti sopra citati, in €. 101.604,48
- Rispetta le disposizioni normative in materia di limiti al trattamento accessorio di cui all'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non superando l'importo del fondo dell'anno 2016;
- Rispetta le disposizioni di cui al D.M. 17/0/2020, in quanto il limite al trattamento economico accessorio non è stato variato (ne in aumento ne in diminuzione) rispetto al limite iniziale di cui all'art.23, comma2, del D.LGS. N.75/2017;
- Rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
- È stato, in quanto spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante, correttamente previsto ne bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023;

Visti:

-il D.Lgs n.267/2000;

-il D.Lgs n.118/2011;

-lo Statuto Comunale;

-il vigente Regolamento comunale di contabilità;

-il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;

- il Decreto Legislativo n.165/2001;

-il Decreto Legislativo n.75/2017;

-il CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022;

-i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;

verificati:

- Il rispetto dei vincoli di bilancio;
- Il rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contratti vigenti;

RILASCIA

Per quanto di competenza, certificazione in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del Fondo Risorse Decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2023.

Il Revisore Unico dei Comuni
Serafino Bertazzoli



